Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **31 Marzo 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Rita De Rinaldis, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale di **REXEL ITALIA SPA**, per l'esperimento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/1991ss.mm.ii.

Sono presenti:
- per la REXEL ITALIA SPA, Avv. Marilena Ferramosca, giusta delega agli atti del Ministero;
- per CONFCOMMERCIO Milano – Lodi – Monza Brianza, Roberta Rossetti;
- per la FILCAMS CGIL Naz. le, Marco Rossi;
- per la FISASCAT CISL Naz. le, Elena Maria Vanelli.

Per la O.S. UILTuCS Naz. le, formalmente convocata, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la REXEL ITALIA SPA - con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) ed inquadrata ai fini Inps nel settore Commercio - ha avviato con lettera del 14.01.2014 procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991ss.mm.ii., dichiarando n. 73 esuberi (su un organico complessivo di n. 422 dipendenti), di cui n. 19 della "Divisione GEXPRO" (Sede di Prato) e n. 54 della "Divisione REXEL".
- con successiva nota pervenuta in data 24.02.2014 la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo dell'esame congiunto in sede sindacale e, pertanto, questo Ministero, con nota del 20.03.2014 (Prot. n. 32/0006190/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali alla riunione del 24.03.2014, rinviata (nota prot. 6281 del 21.03.14) alla data odierna su richiesta della Società (nota prot. 6280 del 21.03.14);
- nel corso del presente incontro, le Parti sociali si sono confrontate in ordine alle motivazioni poste a base della procedura in oggetto, già dettagliatamente illustrate nella citata lettera di avvio del 14.01.14, che a tal fine si intende integralmente richiamata. In particolare, la Società ha dichiarato che - a causa della grave crisi che ha investito il relativo settore di attività e che ha generato un costante calo di ordinativi e di fatturato, e nonostante le misure di risanamento già

intraprese - si trova nella necessità di intervenire sulla propria struttura organizzativa, attraverso azioni volte all'efficientamento delle attività ed alla riduzione dei costi. Il citato piano generale di riorganizzazione riguarderà l'intera struttura operativa societaria, che si articola in due distinte ed autonome divisioni, ed in particolare, la "Divisione Rexel"- strutturata in unità operative site in diverse regioni – che si occupa della commercializzazione e distribuzione di materiale e di servizi per il settore elettrico, e la "Divisione Gexpro", con sede in Prato (PO), addetta in via esclusiva alla commercializzazione di bulloneria meccanica per la Società Nuovo Pignone, la quale ha comunicato di non rinnovare il contratto in essere, in scadenza al 31.03.14. Pertanto, in esito al presente incontro, le Parti hanno concordato di gestire gli esuberi – ridottisi, nelle more dell'espletamento della procedura in oggetto, a complessive n. 72 eccedenze – attraverso il ricorso alla Cigs per cessazione parziale di attività della "Divisione Gexpro", con riguardo a n.18 esuberi, per i quali sarà prevista anche la possibilità di collocazione in mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione. Le Parti hanno concordato, inoltre, di gestire gli esuberi relativi alla "Divisione REXEL", attraverso la mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione per n. 5 esuberi e facendo ricorso al Contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 legge 863/84 - come da separata intesa tra le Parti - per n. 49 eccedenze, relativamente alle quali la procedura di licenziamento collettivo in oggetto si intende revocata.

TUTTO CIO' PREMESSO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

A. ***CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CESSAZIONE PARZIALE DI ATTIVITA'.***

1. La Società presenterà istanza - alla Div. IV della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro - al fine della concessione, ai sensi dell'**art. 1 legge 223/91ss.mm.ii.,** del trattamento di **CIGS per cessazione di attività** della "Divisione Gexpro" di Prato.
2. Il trattamento di Cigs sarà richiesto per la durata complessiva di **10 mesi**, a decorrere dal 01.04.14, con riguardo ad un numero massimo di **18 lavoratori** – pari all'intero organico in forza all'unità produttiva - che saranno sospesi in **Cigs a zero ore senza rotazione,** stante la cessazione d' attività.
3. La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale
5. La Società porrà in essere le seguenti misure di gestione degli esuberi:
 - attivazione presso gli Enti territoriali competenti di percorsi formativi e/o di orientamento/riqualificazione professionale, volti principalmente all'acquisizione delle competenze professionali necessarie alla ricollocazione lavorativa, anche in settori merceologici diversi;
 - impegno a veicolare, laddove possibile, i *curricula* dei dipendenti sospesi in Cassa al fine della ricollocazione presso terzi o Società affini;
 - collocazione in mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, come di seguito specificato.

B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

6. Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di **23 unità lavorative** – di cui n. 18 della "Divisione Gexpro" di Prato e n. 5 della "Divisione REXEL"

- la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, con riguardo ai profili professionali dichiarati in esubero nella citata lettera di avvio della procedura in oggetto.

7. In deroga al termine legale di 120 giorni - ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93ss.mm.ii. - la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 31.01.15.

Le Parti concordano, infine, che saranno effettuate verifiche periodiche in sede territoriale in ordine all'attuazione del presente accordo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperite e concluse con esito positivo la fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 223/91 ss.mm.ii., nonché la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00, a fronte della nota (prot. 6939 del 31.03.14) trasmessa dalla Regione Toscana, agli atti del presente Ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto

REXEL ITALIA SPA

OO.SS.

Il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI